

La tutela dell'immagine del Gruppo e il rispetto degli elementi distintivi aziendali sono aspetti imprescindibili nel contesto competitivo in cui opera la nostra Azienda.

In tale contesto rientra la cura della propria immagine richiesta al personale che, per le mansioni assegnate, opera a diretto contatto con la clientela, anche attraverso il rispetto delle norme sulla divisa aziendale.

Ciò premesso, come già avvenuto negli anni precedenti, con la presente comunicazione si forniscono ulteriori indicazioni in merito all'adempimento del dovere di indossare la divisa aziendale in considerazione dell'approssimarsi del periodo di massimo caldo.

In particolare, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel nuovo Regolamento Divise (Disposizione di Gruppo n. 133 del 15.4.2010) sulla cura del proprio aspetto, in presenza di particolari condizioni climatiche e operative, al Personale degli Equipaggi è consentito togliere:

- la giacca nel corso delle operazioni sottobordo
- la giacca e il cappello a bordo treno qualora non sia funzionante l'impianto di condizionamento dell'aria.

In ogni caso, dovranno essere sempre indossati la cravatta o il foulard, il contrassegno identificativo e, sottobordo, il capello.

Si raccomanda nuovamente il puntuale rispetto delle prescrizioni in argomento, nonché l'adozione di comportamenti tesi ad elevare i livelli qualitativi del servizio reso e ad offrire alla clientela un'immagine d'eccellenza della Società.

La presente dovrà essere portata a conoscenza del personale interessato nei modi d'uso.



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 12 maggio 2010
Prot. n° 084/S.G./Or.S.A.

Dott. Domenico Braccialarghe
Direttore Centrale Risorse Umane e
Organizzazione
FS S.p.A.

Dott. Riccardo Pozzi
Direzione Personale e Organizzazione
RFI S.p.A.

Dott. Romani Marco
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Trenitalia S.p.A.

OGGETTO - Regolamento Divise (Allegato alla DdG n. 133 /DCRUO del 15 aprile 2010).

In relazione alla circolare in oggetto si comunica quanto segue.

Il comma 2 dell'art. 45 del CCNL 2003 - 2006 dispone che *“E' fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici”*. Da ciò si evince che il Personale non ha l'obbligo di indossare la divisa nella propria dimora, ma nei locali predisposti all'uopo dall'Azienda.

Le strutture logistiche (locali spogliatoio e armadietti) approntate nella maggior parte degli impianti sono inadeguate. Gli armadietti non possono contenere tutti gli indumenti forniti dall'azienda; spesso non sono predisposte sedute necessarie alla vestizione del personale ed i servizi igienici (WC e docce) sono insufficienti o inadeguati.

Inoltre, nei casi in cui il personale inizi o termini il servizio in impianti diversi da quelli dove sono allocate tali strutture, cioè nella residenza amministrativa, il loro utilizzo imporrebbe un significativo aumento dell'impegno lavorativo a carico del lavoratore; impegno che non viene riconosciuto. E' bene ricordare che, sulla materia in oggetto, esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i tempi per indossare e dismettere la divisa debbano essere ritenuti tempi di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi.

Quanto all'onere di mantenere la propria divisa sempre pulita, va evidenziato che, in generale, tale onere non può gravare sul lavoratore e che, in particolare, alcune categorie di lavoratori operano in ambienti esposti allo sporco e non curati con idonei cicli di pulizia. Tale condizione li esporrebbe ad oneri significativi se solo si pensa che molti dei capi forniti vanno lavati a secco (giacche e pantaloni).

Parimenti, quanto alla possibilità che i capi danneggiati vengano reintegrati e addebitati al lavoratore, occorre tener presente che taluni ambienti di lavoro sono caratterizzati da sporgenze, spigoli, passaggi ristretti e sono causa frequente di danneggiamento al vestiario (talvolta anche di infortuni al personale). Pertanto, non è accettabile che in una simile condizione si prevedano, da un lato le medesime scadenze della fornitura e, dall'altro, addirittura il pagamento a carico dei lavoratori dei capi eventualmente danneggiati.

Infine, oltre a segnalare che alcuni capi del vestiario fornito non appaiono adatti alle condizioni climatiche dell'intera rete (es: maglioni leggeri e pantaloni estivi pesanti) , si rileva che in base all'art. 51 lettera c) *“Il personale deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall'azienda”*. Di conseguenza, disporre ulteriori obblighi rispetto al colore e al modello di ulteriori indumenti o accessori non forniti dall'azienda stessa (cinture, calze e scarpe) travalica gli obblighi contrattuali. Altrettanto inesigibili, sono le imposizioni sulla sfera individuale, riguardanti l'immagine e l'aspetto fisico.

Inoltre, è opportuno un richiamo alla C.O. 84/A.D. del 21/07/2004 che, in presenza di condizioni climatiche particolari, consente al personale dei treni una deroga dall'obbligo di indossare la divisa in maniera completa.

Per tutte le ragioni esposte, emerge chiaramente che le stringenti disposizioni in oggetto sono inesigibili, alcune per carenze organizzative e di dotazione vestiario, altre perché interferiscono con la sfera privata e personale.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)

